

**Allegato al disciplinare per la concessione di contributi  
in conto interessi o in conto capitale e fondo rischi ai  
Consorzi fidi e Cooperative di Garanzia  
della provincia di Ferrara  
(delibera Giunta camerale n. 30 del 14 marzo 2007)**

**1) Regime "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 379, del 15 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

\*\*\*

**2) Micro, piccola e media impresa.**

Ai sensi della Raccomandazione della Commissione CE del 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE pubblicata sulla G.U.U.E. L 124/36 del 20.5.2003, recepita con D.M. del 18/4/2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese" pubblicato sulla G.U.R.I. n. 238 del 12/10/2005, per micro, piccola o media impresa si intende:

**Microimpresa:**

- occupa meno di 10 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Piccola impresa:**

- occupa meno di 50 effettivi;
- ha un fatturato oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

**Media impresa:**

- occupa meno di 250 effettivi;
- ha un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (si considera il dato più favorevole).

N.B. - Per ogni definizione, i criteri devono essere soddisfatti simultaneamente.

\*\*\*

**3) Neoimpresa.**

Per **neoimpresa** si intendono le nuove imprese, non configurabili come trasformazione di imprese preesistenti, iscritte nel R.I. da non oltre 6 mesi dalla data della presentazione della richiesta del contributo.

\*\*\*

**4) Impresa giovanile.**

Per **imprese giovanili** si intendono le imprese individuali con titolare di età non superiore a 40 anni e le società composte prevalentemente da soggetti di età compresa fra i 18 e i 40 anni. Nel caso delle società, il requisito dell'età deve sussistere contemporaneamente sia per la maggioranza assoluta dei componenti che delle quote di capitale. Per persona di età non superiore ai 40 anni si intende chi non abbia compiuto il 41° anno di età alla data di iscrizione dell'impresa al Registro Imprese di Ferrara per le imprese di nuova costituzione o, nel caso di subentro tramite cessione di quote sociali, alla data di iscrizione nel Registro Imprese di Ferrara dell'atto di trasferimento delle quote stesse.

\*\*\*

**5) Impresa femminile.**

Per **imprese a prevalente partecipazione femminile** si intendono le imprese individuali in cui il titolare è donna o le società di persone o cooperative in cui il numero di donne socie rappresenta almeno il 60% dei componenti della compagine sociale, indipendentemente dalle quote di capitale detenute, le società di capitali in cui le donne detengono almeno i 2/3 delle quote di capitale e costituiscono almeno i 2/3 del totale dei componenti dell'organo di amministrazione, alla data di presentazione della domanda di contributo.